



API di Benevento

Associazioni Nazionali di Consumatori e Utenti
(D.M. Attività Produttive del 09.11.04 in G.U. n. 289/04)
Sedi provinciali di Benevento:

Movimento di Difesa del Cittadino Onlus
Lega Consumatori
ADICONSUM

PROTOCOLLO D'INTESA
MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI NEL SANNIO
(Eccetto il Comune capoluogo)
PER L'ATTUAZIONE DEL DPR 412/93 MODIFICATO DAL DPR 551/99

ELENCO MANUTENTORI

Con il Patrocinio:
PROVINCIA DI BENEVENTO



TRA

le Associazioni rappresentative delle imprese abilitate ai sensi della Legge 46/90, **CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, API**, sedi provinciali di Benevento

E

le Associazioni nazionali dei Consumatori e utenti riconosciute ai sensi del D.M. Attività Produttive del 06/11/2003, **Movimento di Difesa del Cittadino, Lega Consumatori, ADICONSUM**, sedi provinciali di Benevento

VISTA

- la seguente normativa vigente:
 - ✓ **Legge 46/90;**
 - ✓ **Legge 10/91;**
 - ✓ **DPR 447/91;**
 - ✓ **DPR 412/93**
 - ✓ **DPR 392/94;**
 - ✓ **DPR 551/99;**
 - ✓ **DM 17 marzo 2003.**

PREMESSO

- che una regolare manutenzione degli impianti termici domestici riveste una particolare rilevanza ai fini della sicurezza per l'incolumità degli utenti e della collettività, del buon funzionamento degli apparecchi, del miglioramento della qualità dell'aria e della riduzione dei consumi di energia;
- che il DPR 26 agosto 1993 n. 412, art. 11: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 10", impone agli occupanti delle unità immobiliari dotate di impianti termici individuali con potenza inferiore a 35 kw, ovvero ai soggetti ad essi equiparati di provvedere:
 - ✓ **con periodicità almeno annuale al controllo e alla manutenzione degli impianti termici secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI;**
 - ✓ **con periodicità almeno biennale alla effettuazione delle verifiche periodiche di cui al libretto di impianto (allegato G del medesimo DPR);**
- che i soggetti di cui sopra, fermo restando la non delegabilità delle responsabilità relative quali:
 - a. rispetto del periodo annuale di esercizio,
 - b. osservanza dell'orario prescelto nei limiti di legge,
 - c. mantenimento della temperatura ambiente entro il limite massimo di legge,possono delegare, la responsabilità dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici al manutentore dell'impianto, con questo intendendosi persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti, comunque di idonea capacità tecnica, economica, organizzativa (requisiti di cui alla lettera "n" dell'art. 1 D.P.R. n. 412/93 e ss. mm.), viene così ad assumersi la qualifica di "Terzo Responsabile";
- che le operazioni di manutenzione per gli impianti termici individuali devono essere effettuate da soggetti in possesso dei requisiti di cui alla lettera "n" - dell'art. 1 del D.P.R. n. 412/93 e ss. mm. i quali sussistono, tra l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 comma 1 lettera "c" ed "e" della Legge n. 46/90 e D.P.R. n. 447/91;
- che la grande maggioranza degli impianti di riscaldamento invernale installati sul territorio della provincia di Benevento risulta di potenza inferiore ai 35 kw;
- che conseguentemente, al fine di agevolare tali utenti di fronte ai suddetti obblighi legislativi le Associazioni Imprenditoriali (CONFARTIGIANATO Imprese, CNA, API) e le Associazioni dei Consumatori (Movimento di Difesa del Cittadino Onlus, Lega Consumatori, ADICONSUM) hanno elaborato un contratto-tipo di manutenzione biennale, con l'indicazione dei prezzi massimi di riferimento per la manutenzione programmata di tali impianti termici;
- che le scriventi Associazioni presenteranno alla Provincia di Benevento il detto contratto per promuoverne l'adozione;

- che questo contratto verrà applicato dalle ditte che aderiranno al presente protocollo e relativo disciplinare, attraverso esplicita domanda secondo il modulo all'allegato 1, così impegnandosi ad effettuare le prestazioni obbligatorie di manutenzione in favore dell'utente entro il tetto massimo del prezzo di riferimento previsto;
- che i sottoscrittori del presente documento intendono stabilire un rapporto permanente di collaborazione, tra consumatori e imprese di settore, finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - ✓ il miglioramento delle condizioni di sicurezza nell'esercizio di impianti termici;
 - ✓ la piena applicazione delle leggi sul risparmio energetico;
 - ✓ la qualità e trasparenza nelle prestazioni professionali e nei costi degli interventi;
 - ✓ l'emarginazione delle attività illegali e dequalificate;
 - ✓ la corretta informazione, la responsabilizzazione e la tutela dei cittadini consumatori nel corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento domestici.

CONSIDERATO

- che per l'ottenimento della massima efficienza energetica e della massima sicurezza degli impianti termici per la salvaguardia della collettività vada perseguita la più completa semplificazione delle procedure;

INVITANO

- la **Provincia** a prendere atto del presente accordo, facendone proprie finalità, strumenti e contenuti, nell'interesse della collettività.

All'uopo tra le sottoscritte associazioni

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

Il presente protocollo d'intesa con le parti persegue le seguenti finalità:

- rendere più efficace ed efficiente l'esercizio e la manutenzione degli impianti di riscaldamento e i controlli relativi (come previsto dall'art. 11 del DPR 412/93 e ss. mm.);
- agevolare il cittadino nell'assolvimento degli obblighi su di esso ricadenti attraverso una opportuna informazione ed assistenza che garantisca maggiori standard di sicurezza;
- dare agli operatori del settore, per il tramite delle rispettive Associazioni delle imprese stipulanti il presente protocollo d'intesa, un complesso di regole e garanzie predeterminate.

Art. 2 – ELENCO MANUTENTORI CONVENZIONATI

Le Associazioni delle Imprese e dei Consumatori firmatarie si impegnano a fornire alla Provincia, un elenco di manutentori che aderiranno alle condizioni di cui al presente accordo ed alla formula contrattuale concordata tra le parti ed allegata al presente protocollo.

La Provincia provvederà a compilare l'elenco dei manutentori che hanno aderito alle condizioni di cui al presente accordo ed alla formula contrattuale concordata tra le parti ed allegata al presente protocollo.

L'elenco provinciale in oggetto sarà comunicato alle associazioni delle Imprese e dei Consumatori firmatari del presente protocollo.

Detto elenco verrà messo a disposizione degli utenti da parte delle Istituzioni suddette al fine di promuoverne la più ampia divulgazione onde favorire una maggiore trasparenza, qualità ed economicità del servizio.

Per essere inseriti nell'elenco, i soggetti interessati dovranno inoltrare alle Associazioni delle Imprese firmatarie, formale istanza mediante il modulo di cui all'allegato 1, in cui in particolare:

- a) dichiarano di accettare le condizioni previste dal presente protocollo d'intesa ed a utilizzare il contratto tipo all'uopo elaborato;
- b) dichiarano che sono in possesso dei requisiti per le imprese abilitate alla installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti previsti dalla legge, specificando il tipo di abilitazione (lettere c, e, dell'art 1 comma 1 L. 46/90);
- c) dichiarano che sono in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione di cui all'art. (9) del presente protocollo d'intesa, e che gli stessi sono quelli previsti dalla normativa vigente e regolarmente tarati;

- d) dichiarano di essere in possesso di polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, con massimale non inferiore a € 750.000,00, impegnandosi a garantire la durata contrattuale per tutto il periodo di iscrizione negli elenchi;
- e) si impegnano e versare una quota di iscrizione una tantum pari ad **€ 100,00** che servirà a costituire un fondo comune, che le Associazioni delle Imprese e dei Consumatori gestiranno per il finanziamento delle attività di pubblicizzazione dell'Elenco Provinciale dei manutentori nonché di eventuali attività e progetti di informazione, ricerca e sensibilizzazione dei consumatori sulle problematiche della sicurezza degli impianti;
- f) dichiarano di sottoscrivere la dichiarazione prevista, in qualità di terzo responsabile delegato per iscritto dall'utente dell'impianto, o di assistere i cittadini, che risultano in prima persona responsabili dell'impianto, nella compilazione del modulo di dichiarazione sull'esercizio e manutenzione dello stesso;
- g) si impegnano a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale promossi da Enti Pubblici preposti oppure dalle stesse Associazioni Imprenditoriali;
- h) acconsentono, ai sensi della legge 675/96, che i dati esposti nella presente istanza siano utilizzati dalla Provincia ai soli fini specificatamente indicati nel citato Protocollo d'intesa.

Art. 3 – DICHIARAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, il manutentore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del rapporto sarà allegato al libretto di impianto o di centrale.

Il rapporto per la dichiarazione di avvenuta manutenzione costituisce il documento ufficiale con cui l'utente può certificare l'avvenuta manutenzione e la regolarità del proprio impianto rispetto alla norma. Il rapporto di dichiarazione è composto da quattro copie, la prima per la Provincia, la seconda per l'utente, la terza per il manutentore e la quarta per l'organismo di controllo.

Nel caso di impianti termici unifamiliari di potenza inferiore a 35 kw, il rapporto deve essere redatto e sottoscritto conformemente al modello H allegato al DPR 551/99.

I rapporti per la dichiarazione verranno consegnati all'organismo affidatario del Servizio.

Art. 4 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DELLE IMPRESE

Le Associazioni delle Imprese di manutenzione, firmatarie, ritenuta l'utilità e l'importanza della concreta attuazione della presente intesa si impegnano a:

- informare le ditte associate delle procedure previste dal presente protocollo per attuare la fase di autocertificazione e di controllo;
- sensibilizzare i propri associati nonché la CCIAA di Benevento a sostenere, anche economicamente, la campagna informativa sui contenuti dell'intesa in favore degli utenti;
- vigilare sul corretto adempimento, da parte delle ditte manutentrici aderenti al presente protocollo, di quanto previsto e concordato con le Associazioni di tutela dei Consumatori;
- inoltrare alla Provincia, con cadenza almeno mensile, l'elenco dei manutentori aderenti al presente protocollo;

Art. 5 – IMPEGNI DELLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI

Le Associazioni dei consumatori, firmatarie, si impegnano a:

- assistere gli utenti per una puntuale applicazione delle norme stabilite per la sicurezza degli impianti termici;
- attuare ogni tipo di azione anche promossa dalla Provincia di Benevento per la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese campagne di informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza.

Art. 6 – ACCETTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

I manutentori aderenti al presente protocollo si rendono disponibili ad effettuare, direttamente o tramite le Associazioni delle Imprese, la consegna dell'allegato H di dichiarazione all'organismo affidatario del servizio a richiesta da parte dell'interessato che sottoscrive la dichiarazione, entro i termini indicati della campagna informativa.

Nel caso in cui il titolare dell'impianto ha delegato per iscritto un manutentore abilitato ad assumere il ruolo di "terzo responsabile", cioè gli ha delegato la responsabilità dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, la sottoscrizione e la consegna dell'allegato H sarà a carico del manutentore stesso.

Art. 7 – TARIFFE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

Al fine di calmierare i prezzi relativi alla manutenzione degli impianti termici degli edifici, con potenzialità inferiore ai 35 kw, le Associazioni delle Imprese e le Associazioni dei Consumatori concordano, le clausole contrattuali tipo della manutenzione ed i prezzi di riferimento come da allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

Art. 8 – I CONTROLLI

Come previsto dalla legge, la Provincia di Benevento dovrà effettuare mediante l'organismo affidatario:
le verifiche degli impianti di potenza superiore ai 35 kW in misura tale che nel biennio siano controllati il 100% degli impianti censiti e archiviati nel Catasto Impianti;
le verifiche, in misura del 5%, degli impianti di potenza inferiore ai 35 kW per i quali è in stato di validità il rapporto di controllo termico (RCT);
le verifiche degli impianti oggetto di diffida;
le verifiche degli impianti di potenza inferiore ai 35 kW sprovvisti o per i quali non è in stato di validità il RCT in misura tale che nel biennio siano controllati il 100% degli impianti censiti e archiviati nel Catasto Impianti.
I controlli degli impianti di potenza superiore ai 35 KW saranno effettuati a partire dall'inizio della campagna informativa; mentre, gli impianti di potenza inferiore ai 35 KW saranno sottoposti ai controlli successivamente al termine della campagna informativa a decorrere dal 2 Maggio 2005 al fine di consentire agli utenti di provvedere alla manutenzione ed alla conseguente autocertificazione obbligatoria dei propri impianti termici.

Art. 9– RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni firmatarie propongono alla Provincia, di costituire un tavolo di monitoraggio delle attività di verifica del servizio formato: dall'Assessore alla Mobilità-Energia o suo delegato, dal Dirigente del Settore Mobilità-Energia o suo delegato, dal Rappresentante dell'Organismo affidatario del Servizio, da due rappresentanti delegati dalle Associazioni delle Imprese più rappresentative e da due rappresentanti delegati dalle Associazioni dei consumatori più rappresentative.

Le Associazioni firmatarie potranno attivarsi, su sollecitazione del singolo utente o dell'impresa, per promuovere composizioni bonarie di eventuali controversie che dovessero sorgere durante le manutenzioni degli impianti di riscaldamento di potenzialità inferiore ai 35 kw.

Qualora non si riuscisse a raggiungere un accordo tra le parti si inviteranno le stesse ad adire la camera di conciliazione presso la Camera di Commercio di Benevento.

Altri principali compiti affidati al tavolo di monitoraggio delle attività di verifica su cui concordano le Associazioni sottoscrittrici, saranno:

- ✓ controllo e gestione dell'elenco delle imprese di manutenzione convenzionate;
- ✓ proposte sull'espletamento della campagna informativa;
- ✓ eventuali proposte di aggiornamenti tariffari relative al contratto di manutenzione;
- ✓ informatizzazione dell'elenco dei manutentori e pubblicizzazione dello stesso a cura della Provincia.

la Provincia di Benevento, nell'ambito delle sue competenze si adopererà:

- ad operare in qualità di garante, alla verifica anche attraverso controlli a campione, previsti dalla legge, delle prestazioni dichiarate dal manutentore;
- a mantenere costante l'informazione nei confronti dell'utente;
- a garantire una corretta applicazione dell'accordo sul territorio provinciale, compreso le verifiche imposte per legge;
- a sollecitare la Regione Campania ad aprire linee di finanziamento, da erogare a soggetti abilitati, finalizzate alla formazione e/o aggiornamento professionale dei manutentori.

Art. 10 – LE SANZIONI

Al fine di consentire agli utenti non in regola di adeguare i propri impianti termici, la Provincia nel caso venga accertato dal soggetto preposto ai controlli uno stato di non conformità, adotterà prioritariamente le procedure prescrittorie e successivamente quelle sanzionatorie.

Benevento, lì 14.03.2005

Per le Associazioni delle Imprese prime firmatarie (apposte sul documento in originale)

CONFARTIGIANATO

CNA

API

Per le Associazioni Nazionali dei Consumatori ed Utenti ex L. 281/98 prime firmatarie

Movimento di Difesa del Cittadino

Lega Consumatori

ADICONSUM

Allegato 1

All'Associazione di Benevento

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL'ELENCO PROVINCIALE DEI MANUTENTORI CONVENZIONATI

Il sottoscritto nato a Prov. Il
..... e residente in Comune di Cap
..... Prov. in qualità di titolare o legale rappresentante della ditta
con sede in Comune di Cap. Prov. Via
..... Tel. Fax E-mail C.F. Partita I.V.A.
.....

FA ISTANZA

di essere ammesso all'Elenco Provinciale dei Manutentori convenzionati (tramite l'Associazione
....., firmataria del Protocollo d'intesa);
a tale scopo

DICHIARA

- di accettare e rispettare le condizioni previste dal succitato Protocollo d'intesa;
- di applicare per i contratti di manutenzione programmata il modello e le condizioni previste dal contratto tipo allegato al Protocollo;
- di essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate dalla legge 46/90 art. 1 comma 1 lettera ;
- di essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione, di cui all'art. 8 del sopra citato Protocollo d'intesa;
- di essere in possesso di polizza Assicurativa di responsabilità civile contro terzi, con massimale non inferiore a € 750.000,00 impegnandosi a garantire la durata contrattuale per tutto il periodo di iscrizione nell'Elenco Provinciale;
- di sottoscrivere la dichiarazione prevista, in qualità di terzo responsabile delegato per iscritto dall'utente dell'impianto, o di assistere ai cittadini, che risultano in prima persona responsabili dell'impianto, nella compilazione del modulo di dichiarazione sull'esercizio e manutenzione dello stesso;
- di impegnarsi a partecipare ai corsi di aggiornamento professionale promossi da Enti Pubblici preposti oppure dalle stesse Associazioni Imprenditoriali;
- di acconsentire, ai sensi della legge 675/96, che i dati esposti nella presente istanza siano utilizzati dalle Amministrazioni competenti ai soli fini specificatamente indicati nel presente Protocollo d'intesa.

ALLEGA

- 1) Certificato C.C.I.A.A. recante i requisiti di cui alla Legge 46/90;
- 2) Copia conforme della fattura di acquisto della strumentazione necessaria ad effettuare le operazioni di manutenzioni di cui all'art. 8;
- 3) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui dichiara di possedere le strumentazioni necessarie previste dalle Legge per l'esecuzione dei controlli di cui sopra e che gli strumenti sono regolarmente tarati;
- 4) Copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile contro terzi, con massimale non inferiore a € 750.000,00;
- 5) Ricevuta di versamento del contributo per l'adesione all'Elenco Provinciale Manutentori di € 100,00

Benevento

Il manutentore
(timbro e firma)

L'Associazione
(timbro e firma)



ASSOCIAZIONE PROVINCIALE DI BENEVENTO



API di Benevento

**TARIFFE E CONTRATTO PER
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IN
ATTUAZIONE DEL DPR 412/93
MODIFICATO DAL DPR 551/99**

**Associazioni Nazionali di Consumatori e Utenti
(D.M. Attività Produttive del 09.11.04 in G.U. n. 289/04)**

Sedi provinciali di Benevento:

**Movimento di Difesa del Cittadino Onlus
Lega Consumatori
ADICONSUM**

Le sottoscritte Associazioni concordano congiuntamente, al fine di garantire il rispetto della legislazione vigente sulla sicurezza, nell'interesse del fondamentale principio di trasparenza e correttezza dei rapporti contrattuali tra professionista e consumatori anche alla luce delle rispettive norme di garanzia nazionali e comunitarie quanto segue:

le tariffe da praticare per gli interventi di manutenzione, operati dagli iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del Protocollo di cui tale allegato è parte integrante, su impianti alimentati a gas di potenza inferiore a 35 kw termici al bruciatore, sono così determinate:

a) contratto di manutenzione biennale, comprendente due operazioni di manutenzione e una prova di combustione, fino ad un massimo di **€155,00** (IVA, spese di viaggio e tariffa per l'autocertificazione incluse);

b) solo prova di combustione, fino ad un massimo di **€70,00** (IVA e spese di viaggio incluse).

su impianti alimentati a gasolio di potenza inferiore a 35 kw termici al bruciatore, sono così determinate:

a) contratto di manutenzione biennale, comprendente due operazioni di manutenzione e una prova di combustione, fino ad un massimo di **€180,00** (IVA, spese di viaggio e tariffa per l'autocertificazione incluse);

b) solo prova di combustione, fino ad un massimo di **€80,00** (IVA e spese di viaggio incluse).

Detti prezzi massimi potranno essere aggiornati ogni due anni in base all'indice ISTAT ovvero sulla base di specifici accordi scritti tra i partecipanti al presente accordo.

Per impianti di potenza superiore il prezzo è stabilito liberamente.

Il modello contrattuale da utilizzare per la formalizzazione dei rapporti, tra utenti e manutentori convenzionati, relativi agli interventi di cui al comma precedente è quello di seguito riportato la cui modifica potrà essere disposta solo previa approvazione scritta delle associazioni firmatarie:

CONTRATTO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA DI IMPIANTI TERMICI

Il sig. _____, nato a _____, residente in _____ alla Via _____ n. _____ codice fiscale _____, tel. _____,

CONFERISCE

all'impresa " _____ " avente sede in _____, alla Via _____, partita IVA _____, tel. _____, la quale dichiara di essere iscritta alla Camera di Commercio ai sensi dell'art. 1 comma 1° lett. C-E della legge 46/90, nonché all'Elenco Provinciale dei manutentori convenzionati, di essere in possesso delle qualifiche richieste e di avvalersi di personale professionalmente qualificato,

INCARICO BIENNALE

di manutenzione programmata delle apparecchiature di seguito indicate:

_____ per i seguenti patti e condizioni:

1. Per apparecchiatura di utilizzo s'intende, come definito dal comma f dell'art. 1 del DPR 412/93, l'impianto termico individuale funzionante con il seguente combustibile _____, di potenza inferiore a 35 Kw della seguente marca e tipologia _____.
2. L'impresa dichiara di possedere i requisiti previsti dalla legge per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente contratto ed in particolare l'Attestato di Qualificazione rilasciato dalla CPA e/o dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettere c – e della Legge 05.03.90 n° 46, nonché di avvalersi di personale professionalmente qualificato. A garanzia delle sue responsabilità l'impresa dichiara di essere titolare di Polizza Assicurativa n. _____, con la Società _____, agenzia di _____, con sede in _____, via _____, n tel. _____, per un massimale di € 750.000,00 scadente il _____.
3. L'impresa eseguirà le operazioni di manutenzione, indicate nel successivo art. 4, dell'impianto termico secondo le norme di buona tecnica e comunque a regola d'arte.
L'impresa dichiara che il servizio di manutenzione espletato risponde alle prescrizioni di cui all'art. 1 lettera h ed art. 11 comma 4 del D.P.R. n412/93 e ss. mm., ed è svolto secondo le norme UNI-CIG e CEI in vigore con particolare riferimento alle norme UNI 10436 (Controllo e manutenzione delle caldaie a gas di portata termica nominale non maggiore di 35 kw) ed UNI 10389 (Misurazione in opera del rendimento di combustione).
4. Gli interventi di manutenzione si articolano in:
 - una visita annuale che sarà eseguita secondo le procedure di cui alle norme UNI, relative al tipo di combustibile utilizzato, con le seguenti modalità:

- a) gli interventi previsti nell'ambito delle operazioni di controllo annuale obbligatorio sono descritti nel rapporto di controllo tecnico allegato al presente contratto di cui forma parte integrante e sostanziale;
- b) gli interventi di manutenzione, in aggiunta alle precedenti operazioni di controllo, saranno effettuati in osservanza alle prescrizioni del costruttore, alle norme tecniche vigenti e comunque secondo la regola dell'arte e comprenderanno (come esempio per il combustibile gas):
- verifica dell'assenza delle fughe di gas;
 - verifica di idoneità del sistema di evacuazione dei fumi con prova di tiraggio;
 - pulizia dello scambiatore lato fumi;
 - pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (se esiste);
 - verifica visiva dell'assenza sul dispositivo rompitraccia - antivento (se esiste) di tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione;
 - controllo della regolarità dell'accensione e del funzionamento;
 - verifica del regolare funzionamento dei dispositivi di comando e regolazione dell'apparecchio;
 - verifica dei dispositivi di protezione, controllo e sicurezza se l'apparecchio dispone di punti prova allo scopo previsti e seguendo le procedure indicate dal costruttore;
 - verifica visiva dell'assenza di perdite d'acqua e ossidazioni dai/sui raccordi;
 - controllo visivo che lo scarico della valvola di sicurezza dell'acqua non sia ostruito;
- negli impianti a vaso di espansione chiuso:
- verifica che la pressione statica dell'impianto sia corretta;
 - verifica visiva che i dispositivi di sicurezza non siano manomessi e/o cortocircuitati;
- nel caso di bruciatori ad aria soffiata, verranno effettuate le seguenti ulteriori verifiche:
- che gli organi soggetti a sollecitazioni termiche siano integri e senza segni di usura e/o deformazione;
 - che il circuito dell'aria sia pulito e sgombro da qualsiasi impedimento al libero flusso del comburente;
 - che la guarnizione di tenuta con la piastra di accoppiamento al generatore di calore sia integra e tale da non presentare alcuna traccia di fuga di prodotti della combustione;
- verranno inoltre effettuati i seguenti controlli sull'impianto:
- verifica visiva dello stato delle coibentazioni;
 - verifica dell'assenza di fughe di gas (V. UNI - CIG 7129);
 - verifica del corretto funzionamento del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione (V. UNI - CIG 7129).
- Alla stipula del contratto e, successivamente con cadenza biennale, l'impresa in occasione della visita annuale di cui al comma precedente, utilizzando idonee attrezzature, effettuerà i seguenti controlli previsti dal DPR 412/93 art. 11 comma 12:
- temperatura fumi;
 - temperatura ambiente;
 - O₂ %;
 - CO₂ %;
 - CO %;
 - perdita del calore sensibile (%);
 - rendimento di combustione misurato a potenzialità nominale (%);
 - stato delle coibentazioni delle tubazioni (a vista);
 - stato della canna fumaria (a vista);
 - verifica dei dispositivi di regolazione e controllo;
 - verifica del sistema di areazione dei locali secondo UNI 7129;
 - opacità dove prevista.

A fine intervento il tecnico dell'impresa comunicherà al cliente, attraverso il Rapporto di Controllo Tecnico (Allegato H) il risultato che dovrà essere riportato sul Libretto di Impianto di cui all'art. 11 comma 4 del D.P.R. n. 412/93 e ss. mm., rilasciando nel contempo copia del rapporto di prova di cui alla norma UNI 10389.

Fatta salva la esclusiva responsabilità del Conduttore-Responsabile dell'impianto, l'impresa si impegna a provvedere alla corretta e completa compilazione del Libretto di Impianto nonché del rapporto di controllo tecnico allegato al presente.

Tale ultimo documento sarà redatto in tre copie, firmate dalle parti, di cui una rilasciata al cliente per essere conservata congiuntamente al Libretto di Impianto.

In essa dovranno essere evidenziate le situazioni riscontrate, gli interventi effettuati per ripristinare i livelli di prestazione e/o di sicurezza previsti dalle norme e le eventuali osservazioni, raccomandazioni e prescrizioni.

Le visite annuali da parte del manutentore saranno eseguite secondo le modalità della richiamata normativa nel periodo tra il 10 settembre ed il 30 novembre e nel periodo tra il 30 aprile ed il 30 giugno previo appuntamento telefonico con il cliente. Gli interventi programmati saranno quelli previsti dall'art. 11 del DPR 412/93.

Nell'ipotesi che durante gli interventi di manutenzione l'impresa ravvisi la necessità di sostituire pezzi o effettuare interventi particolari non compresi nel presente contratto essa ne riferirà al cliente fornendogli apposito preventivo basato sul listino dei fornitori scontato del 20% che dovrà essere espressamente approvato. Il cliente, pertanto, rimane libero di avvalersi per tali interventi di altra ditta.

Per la manutenzione ordinaria di cui al presente contratto le parti convengono un corrispettivo annuale di € **60,00** (IVA e spese di viaggio incluse).

La visita annuale verrà annunciata dall'impresa al cliente con anticipo di almeno otto giorni, salvo diversi accordi tra le parti.

Il cliente avrà la facoltà di richiedere lo spostamento con almeno tre giorni feriali di anticipo rispetto alla data fissata per la visita.

Nel caso che la visita non abbia luogo per assenza del cliente, verrà lasciato da parte del tecnico incaricato comunicazione e si procederà a fissare un nuovo appuntamento; in tale eventualità e fatti salvi i casi di comprovata causa di forza maggiore, l'impresa addebiterà al cliente il diritto fisso di chiamata di cui al successivo art. 8.

Qualora la visita non abbia luogo per inadempienza dell'impresa e fatti salvi i casi di comprovata forza maggiore questa storerà dall'importo complessivo del contratto una somma pari a diritto di chiamata di cui al successivo art. 8.

5. Tutti gli impianti ai quali il generatore di calore è in qualsiasi modo collegato devono essere mantenuti ed eserciti nel rispetto delle normative vigenti.

Il cliente si impegna a provvedere al loro adeguamento in caso di necessità e/o quanto richiesto da normative di nuova emanazione.

Il cliente si impegna a non manomettere l'impianto e a informare preventivamente l'impresa di qualsiasi intervento di manutenzione straordinaria intenda apportare.

L'impresa, qualora per motivi tecnici, non ritenga corretto l'intervento proposto, può recedere dal contratto secondo le modalità del successivo art. 10.

Il cliente garantisce libero accesso al generatore di calore e all'impianto termico. Qualora il generatore di calore non sia riconducibile al rendimento di combustione previsto dal DPR 412/93 e ss. mm., e il cliente non provvede alla sua sostituzione, l'impresa può recedere dal contratto senza nessuna perdita, e può richiedere la quota prevista dal successivo art. 10.

6. Il presente contratto decorre dalla data delle firma ed ha validità 24 mesi.

Nel corso di tale periodo saranno eseguiti almeno due interventi di controllo e una misurazione del rendimento di combustione.

Ove l'impresa non rispetti le procedure o condizioni fissate dal presente contratto o comunque in presenza di difetti palesi od occulti (materiali compresi) il cliente può rescindere dal contratto denunciando per iscritto all'impresa tali vizi entro 20 gg. dalla scoperta.

L'impresa è tenuta ad intervenire per ottemperare a quanto previsto nel contratto sottoscritto entro 15 gg. dall'inoltro della denuncia ove non si configurino più ristretti termini per motivi di sicurezza e/o tutela della pubblica incolumità.

Nel caso in cui nella lettera inviata all'impresa sia stata comunicata l'intenzione di recedere dagli impegni contrattuali presi a seguito di documentata e persistente inadempienza al rispetto degli accordi contrattuali, con esso intendendosi anche il mancato seguito ad analoghe denunce, il contratto si deve intendere automaticamente risolto fatti salvi i casi ove le difformità siano oggetto di rapporto scritto trasmesso al cliente.

Analogha procedura sarà adottata nel caso in cui l'impianto, sottoposto a verifica da parte degli Enti Competenti sia rilevato non conforme alle specifiche di legge.

In tali casi e salvo diversa volontà delle parti, l'impresa è tenuta al risarcimento degli eventuali danni cagionati, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.

Il cliente può infine recedere unilateralmente dal contratto di manutenzione con comunicazione scritta all'impresa 30 gg. prima della scadenza.

In caso di recessione del contratto, l'impresa mantiene il diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, delle spese connesse comunque documentabili, nonché, solo nel caso che non siano state effettuate le operazioni previste dal contratto, di una quota pari a €25,00 (IVA inclusa).

7. Il corrispettivo di riferimento delle prestazioni di cui al presente contratto biennale, per impianti a gas, è convenuto come appresso specificato:

➤ due operazioni di manutenzione e una prova di combustione, compresa la compilazione dei documenti, e le spese generali, € (fino ad un massimo di € 155,00) (IVA, spese di viaggio e tariffa per l'autocertificazione incluse);

➤ solo prova di combustione, € (fino ad un massimo di € 70,00) (IVA e spese di viaggio incluse).

Per impianti a gasolio, è convenuto:

➤ due operazioni di manutenzione e una prova di combustione, compresa la compilazione dei documenti, e le spese generali, € (fino ad un massimo di € 180,00) (IVA, spese di viaggio e tariffa per l'autocertificazione incluse);

➤ solo prova di combustione, € (fino ad un massimo di € 80,00) (IVA e spese di viaggio incluse).

Il cliente versa all'impresa l'importo delle operazioni eseguite dietro rilascio di ricevuta fiscale o fattura, contestualmente alla visita annuale, nella misura del 50% il primo anno in occasione della prima operazione di manutenzione, e il 50% al secondo anno in occasione della successiva.

8. Per ogni chiamata di assistenza da parte del cliente al di fuori della visita annuale programmata è dovuto un diritto fisso di chiamata, compreso 15 minuti di intervento, di €20,00 (IVA e spese di viaggio incluse).

La manodopera necessaria nel corso degli interventi di assistenza al di fuori della visita annuale programmata sarà addebitata dall'impresa al cliente sulla base della tariffa di € 25,00 per ora o frazione di ora (IVA e spese di

viaggio incluse), oltre al diritto fisso di chiamata, mentre nell'ipotesi che durante gli interventi di manutenzione l'impresa ravvisi la necessità di sostituire pezzi o effettuare interventi particolari non compresi nel presente contratto essa ne riferirà al cliente fornendogli apposito preventivo basato sul listino fornitori scontato del 20%. Il cliente, pertanto, rimane libero di avvalersi per tali interventi di altra ditta.

Gli importi indicati negli artt. 7 e 8 resteranno invariati per tutta la durata del contratto. Nulla sarà dovuto qualora l'intervento si sia reso necessario a causa di precedenti e non corrette operazioni di manutenzione sul cui accertamento le parti concordano di affidare sin d'ora la relativa decisione al tavolo di cui all'art. 9 del Protocollo d'intesa.

9. Qualora necessari e motivati interventi siano segnalati dall'impresa, questi saranno eseguiti, previa autorizzazione da parte del cliente.
Nel caso che i controlli di cui sopra debbano essere eseguiti su un generatore di tipo 'C' (camera stagna) non ancora predisposto per la misura del rendimento di combustione, l'impresa addebiterà al cliente il costo sostenuto per l'adeguamento necessario applicando le tariffe di cui al precedente art. 8, nonché i prezzi di listino vigenti al momento per gli eventuali componenti che si rendessero necessari installare.
Dal presente contratto sono esclusi gli interventi, le forniture e le prestazioni non espressamente richiamate.
In particolare sono escluse la fornitura di combustibile, acqua ed energia elettrica.
Sono esclusi dal presente contratto i danni derivanti da agenti atmosferici.
10. Per qualsiasi controversia dovesse nascere relativamente all'interpretazione esecuzione e del presente contratto le parti, prima del ricorso alla Autorità Giudiziaria, per cui si conviene la competenza esclusiva presso il Foro del consumatore, potranno porre in essere un previo tentativo di conciliazione da avviare per tramite della Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti e/o di Categoria dei manutentori che sottoscrivono il presente a titolo garanzia.
11. In assenza del tentativo di conciliazione di cui all'art 9, i sottoscrittori si impegnano ad adire la camera di conciliazione istituita presso la Camera di Commercio di Benevento con delibera di Consiglio Camerale n° 15 del 29/05/2002 in attuazione della Legge 580/93).
12. Il presente contratto rientra tra quelli conclusi con il consumatore e, pertanto è ad esso applicabile la disciplina di cui agli artt. 1469 bis e ss. mm., 1519 bis e ss. mm. del Cod. Civ. nonché DPR 24/2001, questi ultimi per quanto concerne le disposizioni in materia di garanzia.
13. alcuna variazione potrà essere apportata alla presente scrittura se non previo accordi scritto e preventivo tra committente ed impresa incaricata.
14. Il committente potrà recedere dal presente contratto entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione con dichiarazione da inviarsi all'indirizzo dell' impresa, come sopra specificato, con raccomandata A.R.
15. Ai sensi del D. lgs. 30 Giugno 2003 n. 196 il committente presta il consenso al trattamento ed alla conservazione dei propri dati personali per le finalità e gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente contratto,

Letto confermato e sottoscritto.

L'impresa	Il Committente
_____	_____
L'Associazione dei Manutentori	L'Associazione di Consumatori
_____	_____
Sede _____	Sede _____
Tel & Fax _____	Tel & Fax _____
Firma legale rappresentante	Firma legale rappresentante
_____	_____

Per le Associazioni delle Imprese prime firmatarie

CONFARTIGIANATO

CNA

API

Per le Associazioni Nazionali dei Consumatori ed Utenti ex L. 281/98 prime firmatarie

Movimento di Difesa del Cittadino

Lega Consumatori

ADICONSUM
